

ASSEMBLEA straordinaria

DEI SOCI DEL 22.11.2021

ASSOCIAZIONE CB VALLE BELBO NIZZA ER. onlus

L'anno 2021 il giorno 22, del mese di novembre, alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Cb Valle Belbo Nizza Er Onlus

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. ROGGERO GIORGIO, verbalizza il Sig. MASOERO PATRIZIA

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 26 soci su n° 28 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal DLGS 03/07/2017 n. 117 7 (art 101 comma 2)
2. Indicazioni della sede dell'Associazione
3. Nominativo dell'Associazione

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal DLGS 03/07/2017 n. 117 art. 101 comma 2 e più specificatamente per l'applicazione delle norme previgenti.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°17 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2) Il presidente comunica di indicare come sede dell'Associazione : Via Pistone n. 62 – presso palazzo Moriello - come da convenzione con il Comune di Nizza Monferrato (proprietaria dei locali in essere)

L'Assemblea con voto unanime delibera il cambio di indirizzo da Via Mario Tacca n. 35 a Via Pistone n. 62

3) Il presidente propone di mettere in votazione il cambio del nome in "C.B. Valle Belbo Nizza Emergenza Radio Odv", l'Assemblea con voto unanime delibera il cambio.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

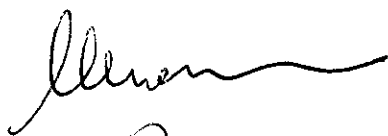
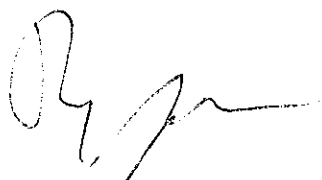
Reg.to in Asti il 20/12/2021
N° 2822 53
ESATTI € 21,80
(Euro D.C.S. 11/1/17)

IL DIRETTORE

Timbro del Comune di Nizza Monferrato
dal Direttore Provinciale Nizza Monferrato

	cognome	nome	presenza
1	BENSI	CHIARA	x
2	BERTOCCHI	MATILDE	assente
3	BOGDAN	PANAIT	x
4	BONUCCI	NICOLA	x
5	BOSCO	GIORGIO	x
6	BOTTO	ANDREA	x
7	BRANDO	SILVANO	x
8	CHINI	GABRIELE	x
9	DIBELLA	MICHELE	x
10	GAETA	ALESSANDRO	x
11	ILLARDO	ALESSIA	x
12	LESINO	ANDREA	x
13	LIBRANTI	FLAVIO	x
14	MARASCO	DIEGO	x
15	MARCENARO	GIOVANNI	x
16	MASOERO	MASSIMILIANO	x
17	MASOERO	LUIGINO	x
18	MASOERO	PATRIZIA	x
19	PETROCCIA	ANTONELLO	x
20	RAVIOLA	CLAUDIO	x
21	RINALDI	GIULIA	x
22	ROGGERO	GIORGIO	x
23	SARLI	CARMINE (MAX)	x
24	TARANTINO	DEBORA	x
25	TIGRINO	VITTORIO	x
26	VERRI SAGLIETTA	LUCIANO	x
27	YOVANOV	DRAGOLYUB	x
28	GIACOBBE	LUCA	assente

nizza monferrato il 22/11/2021

Statuto dell' Organizzazione di Volontariato “C.B. Valle Belbo Nizza Emergenza Radio ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l' Organizzazione di Volontariato **C.B. Valle Belbo Nizza Emergenza Radio Odv** siglabile “**C.B. Valle Belbo Nizza E. R. ODV**” con sede legale nel Comune di Nizza Monferrato (AT) . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all' interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) La durata dell'odv non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.16
- 4) Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Piemonte.
- 5) L'organizzazione aderisce alla federazione Italiana Ricetrasmissioni FirCB e alla sua struttura denominata Servizio Emergenza Radio

Art. 2

Scopi e finalità

1) L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di agire a favore della collettività per la tutela della pubblica incolumità attraverso attività di Protezione Civile volte alla prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, promuovendo il volontariato e l'impegno civico tra quanti, in particolare, sono interessati all'area delle ricetrasmissioni:

- Contribuire alla diffusione e all'uso delle radioemissioni con riferimento alle radio-comunicazioni ed attività tecnologiche con finalità di Protezione civile, difesa del suolo e dell'ambiente;
- Intervenire in tutti quei casi di emergenza in cui sia utile un supporto tecnico-logistico e collegamenti radio per l'intervento dei soccorsi e la gestione della crisi.
- Mantenendo i collegamenti Radio dai Centri operati Misti (COM) al territorio
- Mantenendo i collegamenti Radio fra i comuni facenti parte del Centro Operativo Misto (COM)
- Mantenendo i collegamenti radio in caso di colonna mobile di soccorritori
- Assistenza radio a eventi di grande impatto locale Assistenza in supporto agli organi preposti per la gestione della viabilità e informazioni alla popolazione durante gli eventi a grande impatto locale nel rispetto delle normative vigenti
- Diffondere tra la popolazione in particolare tra gli studenti e nelle scuole, la corretta informazione sulle attività di prevenzione e previsione svolte nel sistema di protezione civile

Art. 3 Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell' art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- * protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- * formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- * radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Nello specifico, a titolo esemplificativo L' ODV intende svolgere:

- Portare volontariamente e gratuitamente salvo ove previsto da benefici di legge o da convenzione con enti pubblici, opera di assistenza e soccorso alla popolazione ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana.
- In caso di emergenza collaborare con enti pubblici e/o privati legalmente riconosciuti FOO reparti del Ministero della Difesa, nonché altre associazioni, nel sistema complesso di protezione civile quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla legge;
- Attività di informazione e sensibilizzazioni in favore della cittadinanza degli alunni delle scuole e dei giovani sui sistemi di previsione adottati dagli Enti incaricati e sui rischi derivanti dagli eventi naturali ai fini della prevenzione;
- Mantenere le relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere;
- Costituire un centro di informazioni tecniche e legali a disposizioni dei propri soci e della cittadinanza in generale, in riferimento agli apparati radio;
- Stipulare e eventuali convenzioni con Enti Amministrazioni e Soggetti, per servizi ausiliari in materia di Protezione Civile e/o servizi di utilità sociale, rivolte alla comunità ed alle persone (le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.
- Attività di monitoraggio del territorio occupandosi di precisione, prevenzione, emergenza e superamento della stessa.
- Attività di collegamento radio tra i COM – COC – COI . verso i CCS – Provincia e Regione;

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L' ODV, inoltre, potrà esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del DLGS 117/2017, tra cui prestare assistenza radio assistita nel rispetto delle normative vigenti in materia, per supportare gli organizzatori di eventi sportivi feste patronali e manifestazioni dov'è richiesto un presidio di controllo e di

informazione alla popolazione. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell' art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L' ODV ha l' obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell' art. 18 DLGS 117/2017.

5) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell' ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell' art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Attività "diverse" di cui all' art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L' esercizio sociale dell' ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno .Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l' approvazione all' Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell' ODV, almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l' eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell' ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1) Ai sensi dell' art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell' ODV

1) Sono organi dell' ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, Short message System con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima con una differenza minima di 24 ore.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del DLGS 117/2017 e smi;

- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. *Nel consiglio direttivo il Segretario può assumere la carica anche di tesoriere*

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell' ODV, ed in genere ogni atto contenente un' attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell' ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l' elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell' elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l' assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l' Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell' intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' ODV, entro il massimo stabilito dall' Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l' Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell' Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all' Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell' Assemblea;
- redige e presenta all' Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all' Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all' approvazione dell' Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest' ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta ogni 3 mesi nel corso dell'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l' ordine del giorno, il luogo, la data e l' orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l' attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell' ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell' ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all' Assemblea; convoca l' Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall' Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell' ODV.

Art. 15 Comitati Tecnici

1) Nell' ambito delle attività approvate dell' Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l' ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 Scioglimento

1) L' Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l' Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Ai sensi dell'art 9 del Dlgs 117/2017 e smi

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell' ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all' art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l' Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3) l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore

Art. 17
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
- 2) i regolamenti interni le disposizioni, emessi dagli Organi Competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Allegato
2/12/2021
Reg.to in Asti il
N° *2822* *53*
ESATTI € *€ 62.500*
(Euro *5293.17117*)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
GARDECCIO Paolo
(Firma in carica)
Assessore Provinciale alla Sanità e Pubblica Istruzione